

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 5
FIRENZE SUD
Via delle Porte Nuove 18
50144 - Firenze
tel. 055/334082– fax 055/333505
email: segreteria@atc5firenz sud.it

DELIBERA N. 132

Firenze, 14/09/2023

OGGETTO: disposizioni in materia di attività di contenimento della fauna selvatica ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/94 in particolare il comma 6 ter

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto l’art.19 della suddetta Legge n.157/92 al comma 4, il quale stabilisce che gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare.

Vista la legge regionale del 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della legge 157/1992;

Visto l'art. 37 della suddetta l.r. 3/94 in particolare il comma 6 ter, il quale stabilisce che i capi provenienti da interventi di controllo appartenenti alle specie cinghiale, daino, cervo, muflone e capriolo, qualora non utilizzati per rifondere i danni provocati o per rimborsare i costi sostenuti per l’intervento, devono essere inviati ai centri di lavorazione abilitati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale);

Visto il D.P.G.R del 5 settembre 2017 n. 48/R, Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3;

Visto il D.P.G.R del 10-05-2021 n. 515 L.R. 3/1994. Procedura per il controllo della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 37 della l.r.3/1994 e per il contenimento degli ungulati in ambito urbano ai sensi dell’art. 3 della l.r.70/2019. Sostituzione dell'allegato 1 della Delibera di Giunta n. 310 del 11 aprile 2016 come modificata dalla Delibera n. 807 del 1 agosto 2016 e dalla Delibera n. 89 del 03 febbraio 2020

Visto il D.P.G.R del 10-05-2021n. 515 L.R. 3/1994. Procedura per il controllo della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 37 della l.r.3/1994 e per il contenimento degli ungulati in ambito urbano ai sensi dell’art. 3 della l.r.70/2019. Sostituzione dell'allegato 1 della Delibera di Giunta n. 310 del 11 aprile 2016 come modificata dalla Delibera n. 807 del 1 agosto 2016 e dalla Delibera n. 89 del 03 febbraio 2020

Visto il Regolamento (CE) n.1099/2009 del 24/09/2009 avente ad oggetto la protezione degli animali durante l'abbattimento, che esclude l'attività di gestione faunistico venatoria, come il controllo e il contenimento, dal proprio ambito di applicazione;

Vista la legge regionale 25 novembre 2019 n. 70 recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla

l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015." e in particolare l'art. 3 "Contenimento degli ungulati in ambito urbano" che al comma 6 prevede " Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la destinazione dei capi catturati o abbattuti ai sensi del presente articolo. Nella definizione dei criteri per la destinazione dei capi abbattuti, la Giunta regionale tiene conto anche della possibilità di destinarne una quota ad attività di beneficenza alimentare."

Considerato che la normativa vigente e in particolare l'art. 37 L.R. 3/94 comma 6 ter individua la destinazione dei capi abbattuti in regime di controllo ai sensi dell'art. 37, mentre rimane da definire la destinazione dei capi abbattuti ai sensi dell'art. 3 L.R. 70/2019 e dei capi catturati vivi ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 e art. 3 L.R. 70/2019;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 15/12/2014 che approva le "Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta (CDS)" e definisce i Centri di Lavorazione Selvaggina (CLS);

Viste le Linee Guida della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n. 34/CSR del 25 marzo 2021;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 528 del 15/05/2023, Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le P. A. di Trento e di Bolzano "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (n.34/CSR del 21 marzo 2021) e approvazione del documento " Linee guida regionali in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica "- revoca DGRT 17/2010, integrazione DGRT1185/2014 e DGRT1281/2017

Considerata la delibera n.646 del 13/06/2022 "Sostituzione dell'allegato A della delibera n. 202 del 28/02/2022 (Approvazione delle modalità di svolgimento del servizio per le guardie giurate venatorie volontarie (GGVV) e per le guardie giurate ittiche volontarie (GGIV) - Art. 52 L.R. 3/94, Art. 20bis L.R. 7/2005)" che alla lettera E - Servizi delle GGVV e GGIV comma 17) riporta: *Il servizio di GVV, nel caso di controllo e contenimento della fauna selvatica, termina al momento dell'abbattimento e dell'apposizione del contrassegno e al trasporto del capo abbattuto presso un Centro di sosta gestito da un ATC o direttamente ad un Centro di Lavorazione Selvaggina, convenzionato con l'ATC. L'ATC in caso di messa in funzione di nuovi Centri di Sosta può, per un massimo di 12 mesi, indicare altre destinazioni nel caso in cui il Centro di sosta si trovi ad una distanza superiore ai 25 km dal luogo dell'abbattimento.*

Il Presidente dell'ATC 5 Firenze Sud

DELIBERA

1. che, le carcasse dei capi di ungulati abbattuti a seguito degli interventi eseguiti e coordinati dalla Polizia Provinciale per la tutela delle produzioni agricole e per incolumità pubblica vengano di norma avviati ai Centri di Raccolta (CRS) dell'ATC N.5 Firenze Sud secondo indicazioni fornite dall'ATC stesso nell'ambito del Coordinamento dell'attività di conferimento delle carcasse degli animali abbattuti ai Centri di Raccolta;
2. che, nell'ambito del Coordinamento dell'attività di conferimento delle carcasse degli animali abbattuti ai Centri di Raccolta dell'ATC n.5 Firenze Sud, le carcasse dei capi di ungulati abbattuti a seguito degli interventi eseguiti dalle GGVV coordinati dalla Polizia Provinciale per interventi di tutela delle produzioni agricole, della piccola fauna stanziale e per incolumità pubblica e dai Proprietari / Conduttori coordinati dalla Polizia Provinciale per interventi di tutela delle produzioni agricole , con i metodi previsti dal piano di controllo vengano di norma avviati ai Centri di Raccolta dell'ATC N.5 Firenze Sud secondo indicazioni fornite dall'ATC stesso per ciascun singolo intervento programmato e comunicate alla Polizia Provinciale ed a GGVV e Proprietari / Conduttori titolari della delega;

3. Di norma l'attività di controllo dovrà essere concentrata per aree di intervento (raggruppamenti di comuni limitrofi)
4. Per ciascun capo abbattuto è richiesta l'acquisizione di documentazione fotografica con visibile il contrassegno apposto per eventuali verifiche (foto della testa con contrassegno).
5. Per quanto riguarda le modalità di trattazione della carcassa si dovrà far riferimento a quanto previsto dalla Normativa Vigente.

Il Presidente
Mauro Dainelli

Il Segretario
Chiara Gensini